


Allegato A

Comune di Venezia



REGOLAMENTO COMUNALE DI AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2011

- Art. 1 Oggetto, finalità, competenze
- Art. 2 Conservazione delle ceneri
- Art. 2bis Concessione loculi cimiteriali per resti mortali e ossei
- Art. 3 Dispersione delle ceneri
- Art. 4 Senso Comunitario della morte
- Art. 5 Procedure
- Art. 6 Deposito provvisorio
- Art. 7 Sanzioni amministrative
- Art. 8 Tariffe
- Art. 9 Animali di compagnia o d'affezione
- Art. 10 Informazioni ai cittadini
- Art. 11 Norma transitoria
- Art. 12 Entrata in vigore


Art. 1 – Oggetto, finalità, competenze

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 Marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e della legge regionale della Regione del Veneto 4 marzo 2010, n. 18 recante: "Norme in materia funeraria". Richiama altresì le norme compatibili di cui al Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria" e Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254, recante: "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", nonché le Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998.

2. Il presente Regolamento, per gli aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

3. Competente per il rilascio delle autorizzazioni alla dispersione delle ceneri, nelle apposite aree cimiteriali o in natura, di persone decedute nel territorio comunale, è l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia.

4. E' competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale di persone decedute all'estero.



5. Nel caso di persone che abbiano espresso la volontà di dispersione delle loro ceneri nel territorio del Comune di Venezia autorizzate dall'Ufficio di Stato civile di altri Comuni, il relativo nullaosta è di competenza dell'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune di Venezia con le modalità previste dall'art. 5 comma 3 del presente Regolamento.

6. Competente per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri e relativa custodia è l'Ufficio Polizia Mortuaria del Comune di Venezia.

Art. 2 – Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere conservate:

a) in forma **indistinta** previo conferimento nel cinerario comune presso i cimiteri comunali;

b) in forma **distinta** in apposita urna sigillata, che può essere:

b1) **tumulata** all'interno dei cimiteri comunali nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione o in sepolture private, oppure già in concessione la cui durata è prestabilita dalla concessione in essere.

A richiesta del familiare avente titolo sul defunto, l'urna può essere tumulata in cella per ossario o cinerario con nuova concessione oltreché in ossario familiare o nicchia già in concessione.


Nelle celle ossario o cinerario potranno essere tumulate urne ceneri, e/o cassette individuali di ossa fino a capienza di appartenenti allo stesso nucleo familiare del defunto per cui si acquisisce la concessione, nell'ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli del defunto o conviventi dichiarati anagraficamente. Per ossari multipli o familiari fa fede in qualità d'intestatario del manufatto la o le famiglie per cui si acquisisce la concessione all'atto della richiesta.

b2) **inumata** in apposita area cimiteriale destinata a tale scopo, con urna in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo previsto di 5 anni. Le fosse per l'inumazione nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a 40 cm, con obbligo di uno strato minimo di terreno di cm.30 tra l'urna e il piano campagna del campo. La fossa di inumazione di urne cinerarie è individuale e deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, nonché un identificativo numerico di fila e fossa. Il servizio di inumazione delle ceneri con il cippo identificativo è effettuato dal Gestore, previa applicazione della tariffa da definirsi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, con atto di Giunta Comunale.

b3) **consegnata** al soggetto affidatario come di seguito disciplinato;

- consegnata al soggetto affidatario per la sua custodia, individuato tra il coniuge o in difetto tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il 6° grado come specificato dal C.C. artt. 74 e seguenti, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo;
- consegnata per la conservazione, nel rispetto della volontà della persona defunta, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale

dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.



Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza o nella sede dell'affidatario, il quale può altresì detenerla anche nel luogo del domicilio sempreché nel territorio comunale di Venezia. L'urna sigillata dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione o sede, e all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e decesso) applicando apposita targhetta. La consegna dell'urna cineraria a cura del Gestore, deve risultare da verbale predisposto, redatto in triplice copia, una sarà conservata presso gli ufficio di Polizia Mortuaria, una presso il cimitero e una consegnata al richiedente.

In ogni caso di affidamento l'ufficio di Polizia Mortuaria annota nell'apposito Registro delle Cremazioni, le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo come specificato agli art. 48, 49 L.R. n. 18/2010.

Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento. Il soggetto affidatario può rinunciare a detenere l'urna, rendendone comunicazione scritta all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che ne prende nota nell'apposito Registro. In questo caso l'urna sarà conferita nei cimiteri comunali a cura del soggetto rinunciatario.

b4) **apposta sopra altra sepoltura** a terra inserita in un manufatto lapideo ancorato in maniera solidale alla lapide copritomba, con sporgenza verticale non superiore a 30 cm dalla stessa, soggiacendo nella durata alla scadenza della sepoltura primaria. Tale fattispecie potrà essere concessa esclusivamente in caso di decisione unanime di tutti gli aventi diritto di entrambi i defunti per un massimo di una sola urna cineraria per sepoltura.

b5) **deposta** in appositi locali situati nei cimiteri in cui vi è il crematorio per la conservazione a durata prestabilita.

Art. 2bis- Concessioni loculi cimiteriali per resti mortali o ossei

1. A richiesta del concessionario o avente titolo é possibile l'estumulazione del cadavere da loculo individuale, la raccolta delle ossa nel caso di scheletrizzazione, o nei casi ammessi la cremazione, e la ricollocazione della cassetta ossa od urna cineraria nel loculo di provenienza, salvo disponibilità dello spazio adeguato, insieme al cadavere di altro familiare individuato come al punto b1) dell'art 2 comma 1: in tal caso si ha estinzione della concessione originaria e stipula di nuova concessione.

2. I loculi cimiteriali possono essere concessi unicamente per la tumulazione di cadaveri in immediatezza di decesso o deceduti da non oltre venti anni se traslati da altro tumulo o da meno di dieci anni se traslati da sepoltura a terra.

3. E' possibile la concessione, con deroga da parte dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, di loculo cimiteriale per resti mortali, definiti ai sensi della legislazione vigente, esclusivamente in caso di traslazione da cimitero ad altro cimitero del Comune di Venezia, salva disponibilità di spazio e per riavvicinamento a familiare individuato come al punto b1) dell'art 2 comma 1: in tali casi si ha nuova concessione per il

tempo mancante alla scadenza della concessione originaria. Il relativo onere concessorio sarà determinato con successivo provvedimento di Giunta.

Art. 3 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri deve avvenire sulla base della volontà scritta del defunto contenuta in disposizione testamentaria o dichiarazione scritta, certificata dal legale rappresentante, resa ad associazioni che abbiano come proprio fine statutario la cremazione. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Nel caso di minori e interdetti la volontà è manifestata dai legali rappresentanti degli stessi.

1.bis La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

2. La dispersione delle ceneri deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'area di dispersione ed è consentita nei seguenti luoghi del territorio del Comune di Venezia:

a) nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali di Mestre Centro, Marghera e San Michele in Isola, denominata "GIARDINI DEL RICORDO";

b) in aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;

c) in natura nei seguenti luoghi:

Bosco di Mestre (area del Bosco di Zaher retrostante il monumento commemorativo);


Mare Adriatico a 700 metri dalla costa;

Laguna Nord: nella zona retrostante il Cimitero di San Michele lato sud.

d) con successivo atto dirigenziale potranno essere individuate altre aree idonee alla dispersione.

3. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

4. La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita dalle seguenti persone:



a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune (Gestore).

5. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire, al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino. La partecipazione alla dispersione di questi ultimi avviene su loro espressa richiesta, formulata al Cerimoniere che cura le attività di vigilanza e annotata nell'apposito verbale di cui al punto 8 del presente articolo.

6. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

7. La dispersione o conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri di Venezia è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune o a non residenti ai sensi dell'art.13 del Regolamento Cimiteriale di Polizia Mortuaria.


8. La dispersione nel territorio di Venezia, sia all'interno che al di fuori del cimitero, avverrà alla presenza del Cerimoniere incaricato dal Comune che provvederà all'effettuazione della vigilanza delle operazioni di dispersione e anche alla stesura dei relativi verbali.

9. Il cerimoniere indicato nel presente Regolamento ha un ruolo e funzioni differenti rispetto a figure, ugualmente denominate, finalizzate alla celebrazione della persona defunta secondo le ritualità desiderate.


Art. 4 - Senso Comunitario della morte

1. Nei seguenti casi, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte è allestito, all'interno dei cimitero, un metodo di registrazione consultabile riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse:

- per tutte le persone residenti nel comune di Venezia al momento del decesso;
- per tutte le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno del cimitero, ovvero conferite nel cinerario comunale;



- per tutte le persone le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio;
- altri casi a richiesta, previa autorizzazione.



Art. 5 – Procedure

1. La procedura in caso di autorizzazione all'affidamento delle ceneri di cui al presente Regolamento è la seguente:


- presentazione di un'istanza del coniuge o parente ai sensi dell'art.74 c.c. del defunto o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo, contenente:
 - i dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - la dichiarazione di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale (in caso l'urna sia custodita nel comune di Venezia);
 - il luogo di conservazione;
 - la sottoscrizione dell'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.
- rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna da parte dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

2. L'attività di controllo, di regolare conservazione dell'urna, verrà espletata dagli ufficio di Polizia Mortuaria.

3. La procedura per il rilascio del nullaosta alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale di persone autorizzate dall'Ufficiale di Stato civile di altri Comuni, è la seguente:

- presentazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria dell'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile da parte del soggetto preposto alla dispersione di cui al sopracitato art. 3 comma 4;
- presentazione di un'istanza contenente i dati anagrafici e residenza del richiedente e copia del documento identificativo;
- qualora il luogo di dispersione non sia indicato dal defunto, presentazione di dichiarazione d'intento, espressa dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi del sopracitato art. 3 comma 2 del Regolamento;
- qualora si tratti di suolo privato, presentazione dell'autorizzazione scritta e sottoscritta dal proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- la richiesta di appuntamento col cerimoniere incaricato dal Comune che accompagnerà la cerimonia redigendone il verbale di dispersione;
- rilascio del nullaosta da parte dell'ufficio di Polizia Mortuaria, con ricevuta di avvenuto pagamento delle tariffe di dispersione.

4. In caso di disaccordo dei parenti sul luogo di dispersione e in caso di luogo non consentito dal presente Regolamento, le ceneri sono disperse nel Cinerario comune.



Art. 6 – Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta per un periodo massimo di 1 anno dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione, a questa verrà applicata apposita tariffa determinata dalla Giunta comunale.
2. Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nel Cinerario comune.

Art. 7 – Sanzioni Amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dall'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'art. 2 della Legge 130/01.

Art. 8 - Tariffe

1. Le tariffe per la dispersione delle ceneri e conservazione delle stesse sono definite successivamente con atto di Giunta Comunale.
2. Nel caso di estumulazione ed esumazione straordinaria di cadavere per successiva cremazione e riavvicinamento delle relative ceneri, o dei resti mortali, in nicchia di altro familiare già conservato nei cimiteri comunali, purchè in quest'ultima esista il necessario spazio, la concessione dello spazio nicchia è a pagamento secondo tariffa, mentre le operazioni cimiteriali sono gratuite.

Art. 9 – Animali di compagnia o d'affezione

1. Lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento presso i crematori autorizzati a tal scopo o mediante seppellimento, deve avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento CE 2002/1774 e dalle "linee guida" regionali di applicazione, approvate con D.G.R. n.2997/2004.
2. Il seppellimento degli animali da compagnia o d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa autorizzazione del medico veterinario del Servizio Veterinario dell'azienda ULSS 12 Veneziana che attesti l'esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.
3. E' consentita la dispersione delle ceneri di animali di compagnia o d'affezione in natura ad eccezione degli equini, previa autorizzazione dell'Ufficio Tutela degli animali. La dispersione delle ceneri degli animali di compagnia o affezione è consentita in natura nelle aree previste dal presente Regolamento comunale.
4. La domanda di autorizzazione alla dispersione delle ceneri è espressa dal proprietario dell'animale, il quale attesta mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di esserne l'unico detentore. Qualora vi sia più di un proprietario, tutti gli interessati devono sottoscrivere la domanda per espresso assenso. Alla domanda va allegata la certificazione del medico veterinario che esclude qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. Nel caso di domanda avente ad oggetto la dispersione delle ceneri di

cani, i proprietari devono presentare anche il documento di iscrizione all'anagrafe canina regionale.

5. L'autorizzazione è concessa anche qualora il proprietario abbia espresso questa sua disposizione nella dichiarazione di volontà alla cremazione, manifestata secondo le modalità previste dall'articolo 3 della Legge 30 Marzo 2001, n.130.

6. La dispersione non può avvenire in maniera congiunta con quelle del proprietario dell'animale, ma può essere effettuata nello stesso luogo e nella stessa data in cui avviene quella del proprietario, secondo la volontà del defunto.

Art. 10 – Informazione ai cittadini

1. Le informazioni relative al presente Regolamento e i relativi moduli sono divulgati mediante il Sito Internet del Comune di Venezia all'indirizzo www.comune.venezia.it.

Art. 11 – Norma transitoria

1. In attesa di completamento delle aree cimiteriali destinate alla dispersione e al cinerario comunale, le urne sono conservate in deposito provvisorio nel cimitero comunale.

2. Con atto dirigenziale potranno essere dettate norme tecniche gestionali per l'utilizzo degli spazi cimiteriali.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Venezia.

